

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 AGOSTO 1988

Modifica dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, in tema di pubblicità delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie

ONOREVOLI SENATORI. – Raccogliendo le indicazioni emerse in sede parlamentare (si veda il disegno di legge atto Senato n. 781), il disegno di legge mira ad assicurare la garanzia della pubblicità delle udienze dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria. Va ricordato che gli articoli 19 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, stabiliscono che dinanzi alle commissioni tributarie di primo e secondo grado vengono fissate dal presidente – e quindi tenute – udienze di discussione nelle quali il relatore espone i fatti e le questioni della controversia in presenza delle parti. La previsione oggi contenuta nell'articolo 39, primo comma, del medesimo decreto esclude che le predette udienze siano pubbliche. Si tratta di

una peculiare differenza rispetto al processo civile, nel quale l'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, salvo che il giudice disponga che si svolga a porte chiuse se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. Il problema riguarda le fasi del giudizio di primo e secondo grado, in quanto il procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale non prevede una udienza di discussione.

La mancanza di pubblicità discende dalla originaria configurazione delle commissioni tributarie come organi amministrativi. Il principio di pubblicità delle udienze recepito, sebbene non esplicitamente, nell'articolo 101 della Costituzione (per altro coerente con la

riconosciuta natura giurisdizionale delle commissioni tributarie) intende assicurare il controllo dell'opinione pubblica su tutte le manifestazioni della sovranità statale, compresa l'amministrazione della giustizia, esercitata appunto in nome del popolo.

L'esclusione della pubblicità dell'udienza di discussione, conseguente alla inapplicabilità dell'articolo 128 del codice di procedura civile, espressamente prevista dal primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, ha fatto sorgere dubbi di costituzionalità e la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 212 del 1986 e con l'ordinanza n. 378 del 1988, ha sottoposto a particolare esame critico l'assenza di pubblicità delle udienze di discussione dinanzi alle commissioni tributarie.

Si presenta pertanto la necessità di meglio garantire i principi di universalità, uguaglianza e trasparenza, cui deve essere informato il sistema tributario, già adottando il principio

della pubblicità delle udienze di discussione nel processo tributario, nel mentre inizia la messa a punto di un generale progetto di revisione organica (che si caratterizzerà per aspetti di celerità e di semplificazione) che il Governo intende con sollecitudine sottoporre all'esame del Parlamento.

Eliminata la inapplicabilità dell'articolo 128 del codice di procedura civile, attualmente prevista dall'articolo 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 636, qualsiasi cittadino potrà assistere all'udienza e conoscere quanto in essa viene oralmente riferito dal relatore ed esposto dalle parti eventualmente presenti.

Con disposizione transitoria viene prevista l'applicabilità della nuova disciplina anche ai giudizi pendenti per i quali alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni non sia stata ancora fissata l'udienza di discussione.

Il disegno di legge in rassegna non comporta alcun onere finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, le parole «degli articoli da 90 a 97 e dell'articolo 128» sono sostituite dalle seguenti: «e degli articoli da 90 a 97».

Art. 2.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 1 si applica anche ai giudizi pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado per i quali il presidente, alla data di entrata in vigore della presente legge, non ha fissato l'udienza di discussione.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.